



CITTA' DI GIOVINAZZO

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

REGOLAMENTO DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 19/11/2021 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14/05/2024

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1 - Finalità	5
Art. 2 - Oggetto del regolamento	5
Art. 3 - Accertamento delle violazioni	5
TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO	6
CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'	6
Art. 4 - Collaborazione tra Comune e cittadini.....	6
Art. 5 - Sicurezza urbana e pubblica incolumità	6
Art. 6 - Fruibilità di spazi ed aree pubbliche. Ordinanze circolazione stradale.....	7
Art. 7 - Individuazione aree urbane da sottoporre a tutela del decoro ai sensi dell'art. 9 del testo del Decreto Legge 20/02/2017, n. 14, così come modificato dalla legge di conversione n. 48/2017	7
Art. 8 - Carovane Nomadi.....	8
Art. 9 - Prevenzione dei danneggiamenti	8
Art. 10 - Lancio di sassi ed altri oggetti, di liquidi e uso di mezzi recanti molestia	9
Art. 11 - Pericolo di incendi ed esalazioni moleste	9
Art. 12 - Accatastamento materiale legnoso.....	9
Art. 13 - Prescrizioni per i depositi di combustibili	9
Art. 14 - Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi	9
Art. 15 - Accensione di fuochi	10
Art. 16 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbatura svolte all'aperto.....	10
Art. 17 - Sicurezza e manutenzione degli edifici e delle aree	11
Art. 18 - Aree ed immobili dismessi o oggetto di occupazioni abusive	12
Art. 19 - Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano.....	12
Art. 20 - Nettezza del suolo e dell'abitato.....	13
Art. 21 - Sgombero neve	14
Art. 22 - Rami, siepi ed erbe infestanti.....	14
Art. 23 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali	14
Art. 24 - Esposizione di panni, tappeti ed altri oggetti mobili	14
Art. 25 - Uso dei dispositivi antifurto	15
Art. 26 - Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili	15
Art. 27 - Depositi esterni di pneumatici	15
Art. 28 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri.....	16
Art. 29 - Sovraffollamento delle unità abitative	16
Art. 30 - Vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e di bevande alcoliche/superalcoliche.....	17
Art. 31 - Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale.....	17
Art. 32 - Guasti e rotture.....	18
Art. 33 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili	18
CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO	18
Art. 34 - Educazione alla legalità e mediazione sociale.....	18

Art. 35 - Iniziative di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale	18
Art. 36 - Persone in difficoltà e minori.....	19
Art. 37 - Convivenza civile, vivibilità e igiene e pubblico decoro	19
Art. 38 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere.....	20
Art. 39 - Attività vietate nelle aree pubbliche	21
Art. 40 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico	21
Art. 41 - Recinzione e manutenzione dei terreni e degli spazi privati urbani.....	22
Art. 42 - Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti.....	22
Art. 43 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri	22
Art. 44 - Luminarie civili e religiose	22
Art. 45 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari.....	23
Art. 46 - Aeromodelli e droni	24
CAPO III - DETENZIONE, CUSTODIA E ALIMENTAZIONE DI ANIMALI.....	24
Art. 47 - Detenzione e custodia di cani e di altri animali	24
Art. 48 - Accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico	25
Art. 49 - Regole per l'utilizzo degli animali	25
Art. 50 - Colonie feline	26
Art. 51 - Alimentazione e stazionamento degli animali.....	26
Art. 52 - Bisogni corporali degli animali	27
CAPO IV - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE	27
Art. 53 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone	27
Art. 55 - Abitazioni private e regolamenti condominiali	29
Art. 56 - Frequentazione delle aree verdi attrezzate - parchi giochi - Divieti generali	30
Art. 57 - Frequentazione delle aree verdi attrezzate - parchi giochi - Animali.....	31
Art. 58 - Frequentazione delle aree verdi attrezzate - parchi giochi - Veicoli a motore.....	32
Art. 59 - Trattamenti Sanitari Obbligatori (T.S.O.) e Accertamenti Sanitari Obbligatori (A.S.O.).....	32
CAPO V - MESTIERI E ATTIVITA' LAVORATIVE.....	33
Art. 60 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa	33
Art. 61 - Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni	33
Art. 62 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada.....	33
Art. 64 - Conduzione di veicoli a trazione animale.....	34
Art. 65 - Utilizzo di animali in occasione di manifestazioni civili e religiose.....	34
Art. 66 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti	34
Art. 67 - Apertura ed esercizio dell'attività di sala giochi	35
Art. 68 - Norme di sicurezza da rispettare per impianti a GPL	36
CAPO VI - POLIZIA ANNONARIA	37
Art. 69 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato	37
Art. 70 - Attività di vendita in forma itinerante.....	37
Art. 71 - Divieto di contrattazione e acquisto di merce o servizi e relative sanzioni.	38
Art. 72 - Misure di prevenzione contro l'abusivismo commerciale da attuare da parte degli ambulanti su posteggio all'interno dei mercati, fiere, manifestazioni ecc. e relative sanzioni pecuniarie ed accessorie.....	38

Art. 73 - Contrasto alle attività economiche che fungono da depositi merce per soggetti che operano la vendita abusiva	38
Art. 74 - Misure di prevenzione contro il trasporto e la detenzione di merce destinata alla vendita abusiva	38
Art. 75 - Limitazioni all'asporto e consumo di bevande.....	39
Art. 76 - Altre disposizioni sulla vendita su area pubblica	39
Art. 77 - Interventi per contrastare l'abuso di alcol da parte di minorenni.....	40
Art. 78 - Targhetta dell'amministratore di condominio	40
CAPO VII - DISPOSIZIONI VARIE	40
Art. 79 - Raccolta stracci o materiale vario.....	40
Art. 80 - Raccolta di materiali e vendite di beneficenza	41
Art. 81 - Accattonaggio.....	41
Art. 82 - Artisti di strada.....	41
Art. 83 - Divieto di campeggio libero	42
Art. 84 - Contrassegni del Comune	43
Art. 85 - Turbativa al decoro e alla circolazione stradale.....	43
Art. 86 - Uso di fitofarmaci nell'ambito del territorio comunale a tutela delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano ed a difesa della salute pubblica	43
CAPO VIII - SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	45
Art. 87 - Sanzioni amministrative	45
Art. 88 - Abrogazione di norme	45
Art. 89 - Entrata in vigore.....	45
Art. 90 - Rinvio dinamico.....	45

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le normative speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la civile convivenza, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità degli spazi pubblici e dei beni pubblici, tutelando la qualità dell'ambiente e della vita e, in particolar modo, i soggetti deboli, gli anziani, i bambini, i disabili e i soggetti comunque svantaggiati.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento si applica a tutti gli spazi ed aree pubbliche e/o aperte al pubblico, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione speciale in materia; per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1), detta norme autonome o norme integrative e speciali di disposizioni vigenti in materia di:
 - sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
 - tranquillità delle persone e pubblica quiete;
 - disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
 - mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone.
2. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.
3. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale, salvo diversa disposizione.
4. Qualora uno stesso fatto, vietato dal presente Regolamento, sia previsto anche da una disposizione penale si applica il principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689/1981.
5. Quando nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana.

Art. 3 - Accertamento delle violazioni

1. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente Regolamento è, di norma, il Corpo di Polizia Locale. Sono competenti, altresì, gli altri soggetti che rivestono la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria.
2. Il Sindaco, secondo modalità stabilite con proprio decreto, può attribuire a dipendenti comunali, diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune, le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.
3. Nei casi di conflitto sociale e negli altri casi in cui ciò sia appropriato e possibile, la Polizia Locale potrebbe esperire tentativi di mediazione e conciliazione, prima di irrogare le sanzioni previste dal presente regolamento.
4. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 7 - bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.
5. Tutti i soggetti nei confronti dei quali sono state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme previste dalla legge.
6. L'Autorità comunale competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è individuata nel responsabile dell'area organizzativa competente per materia:
 - **Settore 1 Patrimonio e Servizi Istituzionali:** artt. 32 - 33 - 42;
 - **Settore 3 Gestione del Territorio:** artt. 17 - 18 - 29 - 41 - 43;

- **Corpo di Polizia Locale:** artt. 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 31 - 38 - 39 - 40 - 44 - 45 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85.
7. I proventi derivanti dalle violazioni al presente regolamento sono destinati al Comune, salvo diversa disposizione prevista dalla legge.

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 4 - Collaborazione tra Comune e cittadini

1. Il Comune, valorizzando la collaborazione con i cittadini, in ottemperanza al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 comma 4° della Costituzione, può sottoscrivere convenzioni con associazioni che intendano cooperare con la Polizia Locale e le altre Forze di Polizia dello Stato, per segnalare situazioni di disagio sociale o eventi che possano disturbare la convivenza e la sicurezza urbana.

Art. 5 - Sicurezza urbana e pubblica incolumità

1. Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.
2. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli con il loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili, atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada; ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione.
3. In particolare sono tenuti a:
 - a) adottare misure idonee per evitare che i comportamenti degli avventori, eventualmente stazionanti nelle immediate adiacenze del locale, possano determinare un disturbo ai residenti e/o ad altre attività;
 - b) esporre all'interno del locale appositi cartelli informativi circa l'entità delle sanzioni previste a carico di chi disturba la quiete pubblica, viola le norme poste a tutela dell'igiene o consuma bevande alcoliche all'esterno dei locali e degli spazi di pertinenza;
4. Si ritiene assolto l'obbligo previsto alla lettera a) del comma precedente qualora i soggetti indicati nel comma stesso sottoscrivano con l'Amministrazione Comunale appositi accordi ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e s.m.i. che prevedano l'assunzione a carico dei medesimi di precisi impegni quali ad esempio:
 - la formazione del personale per il mantenimento del regolare svolgimento dell'attività di impresa;
 - l'utilizzo di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, in attuazione dell'art. 3 del D.M. 6/10/2009.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 3 lett. a), in luogo dell'immediata contestazione della violazione amministrativa, l'organo accertatore inviterà il soggetto interessato, mediante uno specifico atto di

diffida, a sanare nell'immediatezza l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari entro e non oltre 48 ore dalla notifica dell'atto. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato, l'organo accertatore provvederà a redigere verbale di accertamento di tale violazione che comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da €. 80,00 ad €. 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività e/o comportamento.

6. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti, al termine dell'orario dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso, di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento, riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale.
7. E' fatto, inoltre, divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità, occupando gli spazi destinati ai diversamente abili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.
8. Le violazioni dei commi 6) e 7) del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da €. 75,00 a €. 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività e/o comportamento.

Art. 6 - Fruibilità di spazi ed aree pubbliche. Ordinanze circolazione stradale

1. Deve essere consentita l'accessibilità e la libera fruibilità degli spazi pubblici di cui al comma 1 dell'art. 2) del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono pertanto vietati lo stazionamento o l'occupazione non autorizzati degli spazi di cui sopra, nonché gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con le indicate finalità.
3. Qualora, a seguito di richiesta formale, siano adottate ordinanze per la regolamentazione della circolazione ai sensi dell'art. 7 del vigente codice della strada, la corretta apposizione e rimozione della segnaletica stradale occorrente sarà a cura e spese del richiedente. La segnaletica deve essere resa nota al pubblico in modo chiaro, con i prescritti segnali e con le modalità previste dalla legge, non meno di quarantotto ore prima dell'inizio del periodo indicato nell'ordinanza e deve essere rimossa entro e non oltre le 24 ore dalla fine dello stesso.
4. Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 7 - Individuazione aree urbane da sottoporre a tutela del decoro ai sensi dell'art. 9 del testo del Decreto Legge 20/02/2017, n. 14, così come modificato dalla legge di conversione n. 48/2017

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 9, commi 1 e 3 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, in legge 48/2017, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la libera fruibilità delle infrastrutture della mobilità o delle relative pertinenze o delle aree urbane elencate nel successivo comma 2, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 300,00. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 9 e 10 del prefato decreto, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017, convertito con L. 48/2017, si individuano di seguito le aree ulteriori nelle quali si applicano le misure a tutela del decoro di particolari luoghi:
 - centro storico di Giovanazzo;

- luoghi di culto e relative pertinenze;
 - cimitero cittadino, con relative pertinenze;
 - plessi scolastici di ogni ordine e grado, ivi incluse le loro pertinenze;
 - parchi, giardini pubblici ed aree verdi del territorio comunale (Villa Palombella di Piazza Garibaldi, Parco Scianatico di Via A. Gioia, Monumento ai Caduti sul Mare di Via Crocifisso, Piazza Vittorio Emanuele II, Piazzale Leichardt, Piazzale Aeronautica Militare, ecc. ecc.);
 - Campo Sportivo di via Raffaele Depergola, Palazzetto dello Sport di viale A. Moro, Palazzetto dello Sport di via Ten Devenuto, Piazzetta via Iacobellis, Piazzetta via Ten. Devenuto, Piazzetta Kennedy, Piazzetta don. Tonino Bello, Piazzetta Stallone (Velostazione), Lungomare Marina Italiana, Lungomare Esercito Italiano.
 - Area marcatale e relative pertinenze;
 - Stazione Ferroviaria e relative pertinenze.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 688 (Ubriachezza) e 726 (Atti contrari alla pubblica decenza - Turpiloquio) del Codice Penale e dall'art. 29 del D. Lgs. 31/03/1998, n. 114 (Commercio abusivo), nonché dall'art. 7, comma 15-bis, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Parcheggiatore abusivo), il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 del presente articolo è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al precedente comma 2.

Art. 8 - Carovane Nomadi

1. È fatto divieto alle carovane di accamparsi o sostare sul suolo pubblico o su quello in vista od aperto al pubblico, ad eccezione dei luoghi a ciò destinati dall'Autorità competente e disciplinate con eventuale regolamento.
2. La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da €. 100,00 ad €. 300,00 con l'obbligo della rimessa in pristino e dello sgombero immediato dell'area occupata.

Art. 9 - Prevenzione dei danneggiamenti

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità, né recare danno, con il proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.
2. È proibito entrare o salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall'Autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti, tranne nei casi in cui la tradizione comune prevede di lanciarvi monete. Le monete stesse, una volta lanciate, appartengono al Comune o al gestore del luogo, ed è proibito a chiunque di impossessarsene.
3. È comunque proibito collocare sui muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumento o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, lucchetti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati.
4. È proibito, altresì, collocare, appoggiare, legare i velocipedi su: barriere di protezione di monumenti, altri elementi di arredo e/o altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico, pali segnaletica stradale e/o altro.
5. Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) del presente articolo, comportano la sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività e/o comportamento.
6. La violazione di cui al comma 4) del presente articolo, comporta la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività e/o comportamento.

Art. 10 - Lancio di sassi ed altri oggetti, di liquidi e uso di mezzi recanti molestia

1. È fatto divieto di lanciare sassi o altri oggetti, rilasciare sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche, recando fastidio a chiunque.
2. È fatto divieto di innaffiare piante, fiori, o stendere i panni se tali operazioni provocano stillicidio di acqua su suolo pubblico.
3. Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) del presente articolo, comportano la sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività e/o comportamento.

Art. 11 - Pericolo di incendi ed esalazioni moleste

1. È vietato compiere atti o detenere materiali, che possano costituire pericolo o incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.
2. È fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.
3. Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività e/o comportamento.

Art. 12 - Accatastamento materiale legnoso

1. Non si possono accatastare allo scoperto nei cortili o in qualsiasi altro luogo scoperto legna o altro materiale di facile accensione, salvo che per detto deposito non vengano adottate le cautele atte ad evitare la combustione, il propagarsi di fuoco o l'incendio.
2. Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività e/o comportamento.

Art. 13 - Prescrizioni per i depositi di combustibili

1. I locali destinati a contenere carbone, legna, fascine, paglia, fieno, fogliame secco, canapa, cordami, zolfo, catrame ed altre materie facilmente infiammabili devono essere separati da quelli facenti parte di fabbriche e/o officine che facciano uso del fuoco per le loro lavorazioni. In detti locali non si può accendere, né portar fuoco, né usare altri lumi che non siano lanterne chiuse.
2. Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e della cessazione dell'attività.

Art. 14 - Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

1. È fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati.
2. Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e della cessazione dell'attività.

Art. 15 - Accensione di fuochi

1. È vietato bruciare materiale di qualsiasi tipo, ad esclusione dei materiali indicati nel successivo comma 2, o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
2. Sono ammesse, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis del Testo Unico dell'Ambiente, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiore a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana, effettuate nel luogo di produzione.
3. La combustione di cui sopra deve essere effettuata solo nella fascia oraria dalle ore 08:00 alle ore 16:00, in assenza di forte vento e avendo cura di isolare l'intera zona di combustione mediante una fascia circostante libera da residui vegetali di almeno 5 metri e di limitare l'altezza e il fronte dell'abbruciamento.
4. Il Comune e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno comunque la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività posano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali e giornalieri delle polveri sottili (PM10) e dei livelli annuali delle polveri sottili (PM 2,5).
5. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, individuati annualmente con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
6. Per la bruciatura delle stoppie si rimanda a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 38/2016 e dalla Linee Guida approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1149 del 28/06/2018.
7. E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi indicati dall'art. 59, comma 2 del TULPS ivi comprese le strade. E', inoltre, vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a 100 metri dalle abitazioni, nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
8. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
9. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche; fatte salve diverse disposizioni condominiali, è consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 6).
10. Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da €. 150,00 a €. 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e della cessazione dell'attività.
11. Le violazioni di cui ai commi 7), 8) e 9) comportano una sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e della cessazione dell'attività.
12. Le violazioni dei commi 5) e 6) comportano, rispettivamente, le sanzioni previste dall'annuale Decreto del Presidente della Giunta Regionale e dalla relativa Ordinanza Sindacale e dalla Legge Regionale n. 38/2016.

Art. 16 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbatura svolte all'aperto

1. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, ecc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
4. La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività e/o comportamento.
5. Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da €. 150,00 a €. 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e della cessazione dell'attività.

Art. 17 - Sicurezza e manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, i locatari ed i concessionari di beni immobili hanno l'obbligo di mantenere i fabbricati, le loro pertinenze e le aree in condizioni di decoro e sicurezza, nonché di porre in essere ogni adeguato intervento diretto ad evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, situazioni di pericolo per l'ordine pubblico ed assicurare l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana. Tali condizioni devono essere garantite dagli stessi soggetti anche nelle aree urbane edificabili quando non oggetto di cantierizzazione e le stesse aree devono, inoltre, essere mantenute in condizioni da evitare ristagni e mantenute con attività di pulizia, disinfestazione e sfalcio.
2. I proprietari, i locatari ed i concessionari di aree di cantiere o di edifici incompleti, ove le opere realizzate comprendano spazi interrati o che possano determinare comunque ristagno di acqua, devono provvedere sempre al riempimento con adeguato materiale o al loro prosciugamento costante in modo da evitare il ristagno.
3. Gli stessi soggetti di cui al comma 1) sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc., al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.
4. Gli stessi soggetti di cui al comma 1) sono, inoltre, responsabili dell'apposizione, conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici nel rispetto delle norme del vigente regolamento comunale della toponomastica e della numerazione civica.
5. Gli stessi soggetti di cui al comma 1) devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
6. Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dai soggetti di cui al comma 1).
7. Gli stessi soggetti di cui al comma 1) hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
8. Gli stessi soggetti di cui al comma 1) devono provveder alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive.
9. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o ad imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
10. In tutte le ipotesi di cui ai commi precedenti, ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente e al decoro generale del comune o alla sicurezza ed alla salute delle persone, ai sensi dell'art. 21 ter della legge 241/90, a seguito di accertamento e rapporto, il Dirigente Gestione del Territorio - può imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Nel provvedimento

costitutivo di obblighi sono indicati il termine massimo di 30 giorni (oppure un termine diverso fissato in relazione all'entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi) e le modalità dell'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente da parte del soggetto obbligato. In caso di inottemperanza, previa diffida di massimo ulteriori 15 giorni, il Dirigente medesimo disporrà l'esecuzione coattiva d'ufficio nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge a spese del soggetto obbligato; ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

11. Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) sono punite con una sanzione amministrativa da €. 150,00 a €. 450,00, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di porre rimedio al fatto contestato entro il termine che sarà intimato con provvedimento del Dirigente Gestione del Territorio, avendo riguardo ai tempi tecnici ritenuti necessari per il compimento dell'opera.
12. Le violazioni di cui ai commi 3) e 5) comportano una sanzione amministrativa da €. 150,00 a €. 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
13. Le violazioni di cui ai commi 4), 6), 7), 8) e 9) comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività e/o comportamento.

Art. 18 - Aree ed immobili dismessi o oggetto di occupazioni abusive

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia e fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità competente in situazioni contingibili ed urgenti, i proprietari, i locatari e i concessionari di immobili o aree comunque dismesse che versano in stato di abbandono sono tenuti ad assicurare sempre e comunque la custodia e la manutenzione degli immobili e delle aree stesse nonché ad assicurare interventi adeguati ad evitare intrusioni moleste, bivacchi, atti vandalici, accumulo di rifiuti e/o comunque fenomeni tali da determinare degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana; in particolare sono tenuti alla realizzazione di interventi, da eseguirsi in conformità alle normative vigenti, idonei ad evitare accessi non autorizzati nella proprietà.
2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, ai sensi dell'art. 21-ter della legge 241/90, a seguito di accertamento e rapporto, il Dirigente Gestione del Territorio può imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Nel provvedimento costitutivo di obblighi sono indicati il termine massimo di 30 giorni (oppure un termine diverso fissato in relazione all'entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi) e le modalità dell'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente da parte del soggetto obbligato. In caso di inottemperanza, previa diffida di massimo ulteriori 15 giorni, il Dirigente medesimo disporrà l'esecuzione coattiva d'ufficio nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge a spese del soggetto obbligato; ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.
3. Le violazioni di cui al comma 1) sono punite con una sanzione amministrativa da €. 150,00 a €. 450,00, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di porre rimedio al fatto contestato entro il termine che sarà intimato con provvedimento del Dirigente Gestione del Territorio, avendo riguardo ai tempi tecnici ritenuti necessari per il compimento dell'opera.

Art. 19 - Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

1. La presente disposizione ha quale finalità la garanzia del decoro urbano e del suo arredo trovando la propria applicazione fatto salvo quanto già previsto:
 - a) dagli articoli 635 e 639 del c.p.;
 - b) dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione;

- c) dal Piano generale e dal Regolamento comunale per la disciplina ed installazione dei mezzi pubblicitari;
 - d) dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni;
 - e) dal Regolamento edilizio;
 - f) dalla disciplina sulla propaganda elettorale;
 - g) dalle norme specifiche facenti parte del presente regolamento.
2. Ai fini della presente disposizione, salvo espressa autorizzazione in deroga, è vietato:
 - a) apporre scritte, segni o figure, disegnare, macchiare, incidere, insudiciare, il suolo pubblico ed i muri esterni degli edifici, anche privati, che insistono sull'area pubblica o soggetta ad uso pubblico, nonché le porte e gli infissi esterni degli stessi. L'amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza;
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o dei numeri civici dei fabbricati, la toponomastica stradale in genere od i cartelli segnaletici, spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, i dissuasori di sosta e/o di velocità, le attrezzature e gli elementi di arredo urbano in genere;
 - c) arrampicarsi sulle strutture di sostegno dell'illuminazione pubblica, della segnaletica stradale e sugli elementi di arredo urbano in genere;
 3. A prescindere dalla natura del messaggio contenuto, ad eccezione di messaggi istituzionali e religiosi, è vietato collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi, bandiere, festoni, striscioni, e ogni altro supporto e/o elemento grafico di qualsiasi natura se distano a meno di 20 metri o, comunque, se ostacolano la piena visuale, da chiese, monumenti, edifici sottoposti a vincolo storico.
 4. Quanto indicato nel presente comma non trova applicazione rispetto:
 - alle insegne delle attività commerciali e non ed alle targhe identificative delle stesse eventualmente presenti al piano terra, già oggetto di specifica regolamentazione;
 - ai dispositivi di ogni genere collocati dagli aventi titolo in prossimità delle entrate delle chiese o direttamente dall'Amministrazione comunale sui propri edifici;
 - ai dispositivi collocati a terra, in quanto già oggetto di specifiche regolamentazioni (es. cavalletti pubblicitari, occupazione suolo pubblico, ecc.)
 - al materiale grafico, privo di messaggi pubblicitari, collocato dagli aventi titolo su immobili privati, in occasione di particolari eventi, di rilevanza sovracomunale, sportivi, civili, religiosi, per un periodo non superiore a 7 giorni, prima e 7 giorni dopo l'evento;
 5. È altresì vietato proiettare su qualsiasi superficie pubblica o visibile dal suolo pubblico ed in cielo elementi grafici, artistici o luci di ogni genere, fatto salvo che presentino, ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale, caratteristiche estetiche meritevoli di tutela, nell'intento di promozione della creatività e nel rispetto del decoro, dell'ornato urbano e dell'estetica cittadina, previo parere viabilistico della Polizia Locale.
 6. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino o di cessazione dell'attività vietata.

Art. 20 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme in materia di tutela:
 - a) è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato o dell'area circostante per un raggio di metri 3, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata;
 - b) fermo restando quanto previsto al successivo art. 21 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede

dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale il locale prospetta.

2. Le violazioni di cui al comma 1), lett. a) e b) comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 21 - Sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti gli edifici ed i negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2. Gli stessi devono provvedere affinché siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
4. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
5. Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da €. 50,00 ad €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22 - Rami, siepi ed erbe infestanti

1. I rami, le siepi e le erbe infestanti che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati a cura dei proprietari o locatari o possessori a qualsiasi titolo.
2. Le violazioni di cui al presente articolo comportano le sanzioni previste dal codice della strada.

Art. 23 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme in materia ambientale, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
2. I titolari di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali sono tenuti a provvedere alla rimozione giornaliera di bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande anche non derivanti dalla loro attività, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
3. La violazione di cui al comma 1) del presente articolo comporta una sanzione amministrativa dal €. 50,00 ad €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
4. La violazione di cui al comma 2) del presente articolo comporta una sanzione amministrativa dal €. 80,00 ad €. 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 24 - Esposizione di panni, tappeti ed altri oggetti mobili

1. È vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio.

2. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
3. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
4. La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 25 - Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lett. g) della legge n. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
4. La violazione di cui al comma 1) del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 75,00 ad €. 450,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
5. La violazione di cui ai commi 2) del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività e/o comportamento.
6. La violazione di cui ai commi 3) del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da €. 50,00 ad €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività e/o comportamento.

Art. 26 - Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili

1. È vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.
2. È inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.
3. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 80,00 ad €. 480,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 27 - Depositi esterni di pneumatici

1. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno di pneumatici se non protetti da apposite coperture.

2. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 75,00 a €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 28 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

1. È fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi ed ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone.
2. Nei luoghi pubblici o privati, è fatto inoltre divieto di produrre lo stillicidio di acqua o altri liquidi, con eccezione per le aree agricole e i giardini, ovvero causare la caduta di terra o l'emissione di polveri, anche sbattendo tappeti, tovaglie e simili.
3. Le violazioni di cui al comma 1) del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 75,00 a €. 300,00 e la cessazione dell'attività e/o comportamento.
4. Le violazioni di cui al comma 2) del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 150,00 e l'obbligo della cessazione immediata delle attività.

Art. 29 - Sovraffollamento delle unità abitative

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, nei confronti del proprietario, dell'usufruttuario, del titolare del diritto reale o di coloro che ne hanno la disponibilità, che trasferiscono a terzi il diritto di godimento di una o più unità abitative a fronte della pattuizione di un corrispettivo, consentendo o comunque non opponendosi a che le medesime siano occupate, anche mediante il subaffitto, da più persone che non compongono un nucleo familiare regolarmente registrato all'anagrafe del comune, in violazione del regolamento edilizio o comunque siano occupate in condizioni di insalubrità o di sovraffollamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 a €. 500,00 per ogni persona oltre il numero consentito.
2. In caso di recidiva gli organi preposti al controllo procedono alla segnalazione al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, ai fini della dichiarazione dell'inagibilità temporanea. La conseguente ordinanza di inagibilità temporanea prevedrà la decadenza immediata della stessa alla cessazione, permanente e documentata, dello stato di sovraffollamento.
3. Ai fini di cui al comma 1, si considerano sussistenti le condizioni di sovraffollamento nel caso in cui venga accertata la presenza non occasionale all'interno dell'unità abitativa di un numero di persone, che non compongono un nucleo familiare regolarmente registrato all'anagrafe del comune, superiore a quello consentito, determinato applicando alla effettiva superficie dell'unità abitativa le disposizioni sulla superficie abitabile o sulla superficie minima di cui al decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975, ovvero le eventuali più restrittive previsioni di altre norme che disciplinano la materia.
4. La responsabilità per la violazione di cui al comma 1 e 2 è esclusa per il proprietario, l'usufruttuario o il titolare di diritto reale di abitazione, che comunichi precedentemente al comune, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata, la sussistenza, senza sua colpa, in unità abitative di sua proprietà o nella sua disponibilità, delle condizioni di sovraffollamento di cui al medesimo comma 1, indicando gli estremi catastali identificativi dell'unità abitativa nonché la via, il numero civico e l'interno ove la stessa è ubicata e descrivendo sinteticamente la fattispecie riscontrata.
5. Fatto salvo quanto indicato al precedente comma 4, il proprietario, l'usufruttuario o il titolare di diritto reale di abitazione delle unità abitative di cui al comma 1, ove diverso dall'autore della violazione, è solidalmente responsabile con questi per il pagamento della sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 30 - Vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e di bevande alcoliche/superalcoliche

1. Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne, dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, salvo diversa previsione oraria da adottarsi con atto dirigenziale a cura del Settore Gestione del Territorio - Ufficio SUAP, è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e/o superalcoliche in contenitori di vetro o in lattine, prevedendo in sostituzione la vendita in contenitori di plastica e/o carta, da parte degli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante, attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, attività di vendita bevande ed alimenti mediante distributori automatici c.d."H24", ai circoli privati, alle associazioni e/o soggetti privati in qualità di organizzatori di manifestazioni e/o eventi autorizzati.
2. E' vietato, dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, salvo diversa previsione oraria da adottarsi con atto dirigenziale a cura del Settore Gestione del Territorio - Ufficio SUAP, a chiunque, in qualsiasi forma, compresi gli approvvigionamenti attraverso i distributori automatici, consumare bevande alcoliche e/o superalcoliche in contenitori di vetro o in lattine sia per uso personale che con l'intento di distribuirle a titolo gratuito.
3. Fermo restando le disposizioni urbanistiche ed edilizie di destinazione d'uso dei circoli privati, i circoli privati in cui si effettuano la somministrazione di alimenti e/o bevande devono presentare SCIA allo SUAP del Comune, il quale provvederà a darne notizia alle autorità competenti, così come previsto dall'art. 9 della Legge 287/91 e dall'art. 86 del TULPS.
4. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento d'identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.
5. Nelle adiacenze e relativi spazi pertinenziali degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, i gestori sono tenuti a collocare, durante l'orario di apertura, appositi contenitori per la raccolta di rifiuti differenziati (vetro, plastica, carta) e a provvedere al loro svuotamento.
6. Salvo che il fatto non costituisca reato, alle violazioni di cui al comma 4) del presente articolo si applica la sanzione amministrativa da €. 250,00 ad €. 1.000,00 a chi vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 ad €. 2.000,00 e la sospensione dell'attività per tre mesi.
7. Salvo che il fatto non costituisca reato, alle violazioni di cui ai commi 1) e 5) del presente articolo si applica la sanzione amministrativa da €. 300,00 ad €. 500,00 e in caso di reiterate violazioni o quando le violazioni comportino una compromissione della sicurezza urbana come definita a norma del Decreto Legge 20/02/2017, n. 14, così come modificato dalla legge di conversione n. 48/2017, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dagli artt. 50 e 54 del D. lgs. 18/08/2000, n. 267.
8. La violazione di cui al comma 2) del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00 .

Art. 31 - Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

1. È fatto divieto di salire su inferriate, cancellate e altri luoghi, dai quali si possa essere causa di fastidio o danno ai passanti.
2. È vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, pigne dei ponti, o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.

3. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata delle attività.

Art. 32 - Guasti e rotture

1. Qualunque guasto o rottura che si verifichi nel pavimento, nelle griglie e nei telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio deve essere immediatamente ed adeguatamente segnalato e prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale deve provvedere altresì immediatamente ad un'adeguata segnalazione del guasto o della rottura. Uguale obbligo è fatto ai possessori di griglie, telai, botole o simili esistenti sul suolo pubblico o area privata aperta al pubblico.
2. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 33 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne, le fontane e simili devono avere le bocche munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altre protezioni idonee ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o altri materiali.
2. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 300,00 e l'obbligo di provvedere all'esecuzione delle opere omesse.

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 34 - Educazione alla legalità e mediazione sociale

1. La Polizia Locale pone a fondamento della propria attività la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, promuovendo il rispetto delle norme di convivenza. A tale proposito collabora con le famiglie, gli Istituti Scolastici e i Servizi Socio Educativi territoriali per l'educazione dei più giovani alla legalità.
2. Il Comune, nell'ambito delle competenze dei propri servizi e nel rispetto delle vigenti norme in materia, promuove interventi di mediazione sociale, volti a favorire la convivenza civile e la ricomposizione bonaria delle controversie. Gli interventi di mediazione possono riguardare i contesti sociali, interfamiliari e scolastici e sono esercitati nella sfera delle attribuzioni dei Servizi Sociali - Ambiti Territoriali Sociali e della Polizia Locale.
3. La ricomposizione dei conflitti può avere luogo, per le medesime parti in causa e per lo stesso motivo, una sola volta; un eventuale accordo in tal senso può prevedere specifiche misure mirate all'eliminazione o riparazione di comportamenti disturbanti, con particolare riguardo al caso in cui tali accordi favoriscano soggetti minori.

Art. 35 - Iniziative di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale

1. Il Comune intende favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e valorizzare le attività di volontariato svolte dai cittadini a favore dei cittadini e del Comune. A tal fine potrà promuovere concrete iniziative di cittadinanza attiva, diffondendo avvisi pubblici per la raccolta e l'attuazione di progetti di pubblico interesse e l'istituzione di un albo di volontariato civico.

2. L'attività richiesta ai cittadini ed alle associazioni è esclusivamente volontaria: non sarà retribuita e neppure oggetto di contribuzione. Ciò, fatta salva la particolare disciplina prevista per le Associazioni di Protezione Civile con le quali il Comune sottoscrive apposite convenzioni.
3. L'Amministrazione provvederà ad assicurare le persone che aderiranno all'iniziativa, a fornire adeguate istruzioni e formazione, a consegnare eventuali strumenti di lavoro e a collaborare nella pianificazione e nel coordinamento delle attività.

Art. 36 - Persone in difficoltà e minori

1. In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque cittadini in condizioni di grave difficoltà, i Servizi Sociali e la Polizia Locale, ognuno per la parte di rispettiva competenza, hanno il dovere di intervenire in base ai protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.
2. Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente Regolamento, che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, gli operatori della Polizia Locale dovranno effettuare segnalazione ai competenti Servizi Sociali affinché detti servizi valutino, in relazione alle condizioni economiche e sociali dei cittadini coinvolti, l'individuazione di alternative consone e idonee sistemazioni.
3. Nel caso di minori moralmente o materialmente abbandonati, o che si trovino in altre situazioni previste dall'art. 403 del Codice Civile, la Polizia Locale interviene identificando il minore e ricoverandolo presso un centro di accoglienza appositamente individuato dai Servizi Sociali e comunque secondo le direttive della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori. Le misure di protezione di cui al presente articolo si applicano integralmente anche nel caso di minori stranieri non accompagnati e privi di documenti, previa verifica, nei casi ritenuti dubbi e mediante le opportune modalità, dell'effettiva sussistenza della condizione di minore età.

Art. 37 - Convivenza civile, vivibilità e igiene e pubblico decoro

1. Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro, che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Locale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato, in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, con il proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza.
3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali di igiene e smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato, in particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.
4. È fatto divieto di abbandonare o depositare oggetti di vario genere a fianco di eventuali campane, cestini o cassonetti per la raccolta dei RSU o per la raccolta differenziata, senza il rispetto delle prescrizioni comunali e/o al di fuori degli orari previsti.
5. È fatto divieto di abbandonare cibo su suolo pubblico al di fuori degli appositi cassonetti.
6. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione da €. 100,00 a €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 38 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

1. Fatte salve le maggiori sanzioni previste dal Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui: soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati; compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, stazionando in luoghi prospicienti i luoghi di culto, gli edifici pubblici o di uso pubblico e lungo le strade abitate;
 - b) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Locale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate ai sensi degli artt. 13 e 20 della legge 24/11/1981, n. 689 e del D.P.R. 29/07/1982, n. 571; può far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati;
 - c) visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti, che non siano consoni alla dignità dei luoghi;
 - d) sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, tranne che nei casi previsti dalle singole ordinanze, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando, con sacchetti o apparecchiature, il suolo pubblico;
 - e) sedere in maniera non consona sui sedili posti nelle ville e giardini pubblici (come ad esempio sedersi sulla spalliera delle panchine e/o sedili, con i piedi sulle sedute);
 - f) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri, nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o vicino agli ospedali e/o a strutture sanitarie; tutto ciò anche effettuando questua con o senza raccolta firme e vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli. E' in ogni caso vietato utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio; gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di Polizia;
 - g) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti davanti agli ingressi delle case di riposo per anziani, delle scuole e degli uffici pubblici;
 - h) lavare i veicoli;
 - i) lavare o strigliare animali;
 - j) somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni (*Columba livia domestica*) presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi autorizzati dall'amministrazione comunale;
 - k) abbandonare alimenti destinati ad animali, qualora non sia eventualmente consentito dal regolamento comunale per la convivenza tra uomo e animali;
 - l) far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;
 - m) spostare, sporcare o rendere inservibili gli eventuali cassonetti/cestini e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani;
 - n) circolare o sostare su tutte le strade, vie, viali e piazze cittadine ed in tutti gli altri luoghi pubblici, esercizi pubblici o mezzi pubblici in costume da bagno o torso nudo, con la sola esclusione delle aree adibite alla balneazione.
2. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione da €. 100,00 a €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o della cessazione dell'attività abusiva.

Art. 39 - Attività vietate nelle aree pubbliche

1. Ogni occupazione del suolo di aree pubbliche, ad uso pubblico, anche se private, o di fruizione collettiva deve essere autorizzata dal Comune, fatte salve le disposizioni sancite dall'apposito Regolamento comunale e dal Codice della Strada.
2. È proibita, nei luoghi indicati al primo comma, ogni attività che possa deteriorarne o diminuirne la fruizione e l'integrità, nonché recare disagio o pericolo alle persone. Sono vietati, ad esempio, se non espressamente autorizzati dal Comune, i seguenti comportamenti:
 - a) l'esercizio di qualsiasi attività, professionale o amatoriale, che consista nel riparare o testare veicoli, aggiustare o fabbricare mobili, tagliare, segare o spaccare legna o compiere altre azioni simili e, in generale, ogni altra attività di manipolazione, trasformazione di qualsiasi altro materiale. In particolare i veicoli destinati all'attività di autoriparazione devono essere rimessi, a cura del personale dell'impresa incaricata di eseguire la prestazione, all'interno di locali o aree private nella disponibilità dell'impresa e non possono essere lasciati in sosta nella via pubblica o ad uso pubblico. Tale divieto sussiste anche dopo l'esecuzione dell'opera;
 - c) la pulizia di utensili, attrezzi, o altri oggetti;
 - d) gettare, deporre, lasciarvi cadere o dar causa che cada qualsiasi oggetto o materiale;
 - e) gettare o versare materie o liquidi nei tombini fognari o di raccolta acque piovane o simili condotte, nonché nei fossi o canali o simili;
 - f) tenere qualsiasi cosa fissa, anche se temporaneamente, al di sopra del suolo viabile o comunque sporgente dal filo delle case, ad eccezione degli sporti ordinari dei balconi, delle mensole, dei cornicioni e simili;
 - g) appendere fogli, manifesti, striscioni, indumenti al di fuori delle attività commerciali anche se temporaneamente.
3. Ogni occupazione di suolo o soprassuolo dovrà essere mantenuta ordinata ed in buono stato di decoro e protetta dall'inquinamento se destinata a contenere prodotti alimentari.
4. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione da €. 80,00 a €. 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o della cessazione dell'attività abusiva.

Art. 40 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico

1. Sul suolo o sull'area pubblica o di pubblico uso è consentito eseguire giochi, con espresso divieto di recare pericolo a cose o persone. La Polizia Locale può intervenire e impartire prescrizioni, nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private. E' sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti.
2. E' consentito il gioco della palla per i bambini di età non superiore a sei (6) anni, salvo diversa disposizione dell'Organo di Controllo.
3. I giochi organizzati da più persone, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono consentiti solo previa autorizzazione, nella quale siano inserite le prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico e ad ogni altro accorgimento ritenuto opportuno.
4. È altresì vietato praticare i giochi proibiti individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
5. Le violazioni dei commi 1) , 2) e 3) del presente articolo comportano una sanzione da €. 100,00 a €. 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività abusiva.
6. Fatta salva l'applicazione della legge penale, chiunque viola le disposizioni del comma 4) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €. 300,00 ad €. 500,00; alla stessa consegue l'applicazione della sanzione amministrativa della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto. È sempre disposto il sequestro amministrativo.

Art. 41 - Recinzione e manutenzione dei terreni e degli spazi privati urbani

1. I terreni e gli spazi urbani privati devono essere tenuti in adeguate condizioni di manutenzione e decoro da parte delle persone che ne hanno la disponibilità, con particolare riguardo alla rimozione delle sterpaglie e al mantenimento di condizioni igieniche idonee a prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie. I cittadini sono inoltre tenuti a evitare ogni rischio che i rispettivi terreni siano potenzialmente causa di incendio o deposito di rifiuti.
2. I proprietari di terreni e degli spazi urbani privati all'interno del centro abitato, così come delimitato ai sensi del Codice della Strada, hanno l'obbligo di assicurarne la completa e solida recinzione, in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico abusivo di rifiuti. I proprietari di terreni posti fuori dai centri abitati hanno l'obbligo di porre in atto tutte le misure di sorveglianza dissuasione o impedimento atte ad impedire il deposito abusivo di rifiuti.
3. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo di ottemperare, previa diffida, agli obblighi omessi.

Art. 42 - Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio, dal Regolamento sugli impianti pubblicitari e le insegne, nonché da altri Regolamenti Comunali e dalle apposite ordinanze sulla installazione delle tende, la collocazione o la modificazione di fari, luci, lanterne, tende, targhe, bacheche, bandiere e simili, non costituenti mezzo pubblicitario, è soggetta ad autorizzazione comunale.
2. È vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e arredi di cui sopra, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato. L'inosservanza del presente obbligo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.
3. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzato dal Comune.
4. L'amministrazione comunale potrà apporre impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti.
5. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione da € 100,00 a € 300,00 e l'obbligo di ottemperare, previa diffida, agli obblighi omessi.

Art. 43 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

1. Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio, riguardo al decoro degli edifici, e quanto previsto dall'articolo precedente, sulle facciate o altre parti dei fabbricati visibili dal suolo pubblico è vietato esporre panni stesi, e collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile.
2. È consentita l'applicazione di materiali trasparenti che impediscano di tracciare scritte o favoriscano la ripulitura delle stesse.
3. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo di ottemperare, previa diffida, agli obblighi omessi.

Art. 44 - Luminarie civili e religiose

1. L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere allo Suap del Comune almeno 30 giorni prima dell'installazione.

2. La comunicazione deve essere presentata dalla ditta incaricata dei lavori (la quale deve essere abilitata alla installazione delle luminarie), deve essere corredata da una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che asseveri la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI; alla predetta dichiarazione deve essere allegata polizza assicurativa per danni eventualmente causati a terzi e cose. Nella comunicazione devono essere indicati i tempi di validità dell'installazione. Ad avvenuta installazione dell'impianto provvisorio la ditta installatrice è tenuta alla trasmissione della certificazione di corretto montaggio.
3. Qualora le luminarie vengano collocate su suolo pubblico o su strada, l'istante dovrà richiedere entro il termine di 30 giorni, apposita autorizzazione per occupazione temporanea di suolo pubblico, che sarà rilasciata previo pagamento del relativo canone, se dovuto.
4. Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (quali pali e tesate di pubblica illuminazione, alberi, ecc.), è necessario richiedere la preventiva autorizzazione all'Ufficio Comunale preposta alla gestione del patrimonio. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
5. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 4,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a mt. 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
6. Al termine del periodo di permanenza delle luminarie indicato nella comunicazione, le luminarie e gli allestimenti di cui ai commi precedenti devono essere rimossi entro e non oltre 10 giorni lavorativi.
7. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamento, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
8. Fermo restando il rispetto del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, per il cui pagamento o esclusione del canone è competente il Settore II Economico Finanziario, ovvero l'eventuale concessionario, per l'installazione di addobbi natalizi comprensivi di piccole luminarie da parte degli esercizi commerciali lungo le strade cittadine, nel periodo dal 15 novembre al 15 gennaio, sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è prevista una comunicazione da presentarsi allo Suap della Città di Giovinazzo almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni di montaggio.
9. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 150,00 a €. 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività e/o comportamento.

Art. 45 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di Esecuzione, previo consenso della proprietà, pubblica o privata, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi, bandiere, festoni e striscioni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili e per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2), 3) e 4) del precedente articolo.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
3. Addobbi, stendardi, festoni e striscioni di cui al comma 1) del presente articolo devono essere esposti non prima di 15 giorni dall'evento e devono essere rimossi entro 7 giorni dal termine dell'evento.

4. Le violazioni di cui al comma 3) del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 75,00 ad €. 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 46 - Aeromodelli e droni

1. Fermo quanto previsto dalle norme di cui alla Sezione VII del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto di ENAC, l'utilizzo di aeromodelli e droni ad essi assimilabili, cioè dispositivi aerei a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, non dotati di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, e che volano sotto il controllo visivo diretto e costante dell'aeromodellista, senza l'ausilio di aiuti visivi, deve avvenire in modo da non arrecare rischi a persone o beni a terra, in zone non popolate, sufficientemente lontano da edifici, infrastrutture e installazioni. Tale utilizzo è sempre vietato nei parchi pubblici.
2. Le violazioni di cui al comma 1) del presente articolo sono sanzionate ai sensi del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto di ENAC.

CAPO III - DETENZIONE, CUSTODIA E ALIMENTAZIONE DI ANIMALI

Art. 47 - Detenzione e custodia di cani e di altri animali

1. Facendo proprio l'assunto che il progressivo utilizzo di animali da compagnia è un fenomeno sociale di particolare importanza e che il rapporto uomo - animale è una delle più alte forme di cultura ambientalista da valorizzare, il presente regolamento disciplina l'opportuna relazione che si sviluppa qualora questi animali, coi loro padroni, circolino in aree e spazi pubblici o aperti al pubblico, nell'ovvia contemperazione degli interessi della libertà di circolazione degli animali stessi, la sicurezza dei cittadini ed il rispetto del decoro e della pulizia dell'abitato.
2. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza e specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone e cose, e siano sottoposti in ogni momento a custodia. Al detentore potrà essere ingiunto di allontanare l'animale molesto o di adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.
3. È vietato tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.
4. È vietato nei centri abitati del Comune lasciare vagare, detenere in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, cani od altri animali che disturbino con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la pubblica o privata quiete o che creino molestia per esalazioni od altri inconvenienti accertati dagli organi preposti.
5. Nel caso sopraddetto gli agenti competenti, oltre ad accertare la violazione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno, con atto scritto, ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione od a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica o privata. Ove, a seguito della diffida, venissero accertate ulteriori violazioni, l'animale potrà essere sequestrato e affidato al canile comunale con spese di mantenimento e quant'altro a carico del proprietario o del detentore dell'animale. Fermo restando quanto indicato al precedente periodo in merito alle spese, gli animali non reclamati entro sessanta giorni dall'allontanamento possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano a giudizio del responsabile del canile sufficienti garanzie di buon trattamento o ad associazioni di volontariato animaliste e per la protezione degli animali.
6. I cani di qualunque razza o taglia quando si trovino in luogo pubblico o in luogo aperto al pubblico o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso devono essere debitamente custoditi e tenuti al guinzaglio, fatte salve le aree per cani, appositamente individuate con deliberazione della Giunta Comunale (aree canine).
7. I cani non regolarmente custoditi secondo quanto stabilito dai commi precedenti, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni, devono essere immediatamente condotti in luogo privato e

nella disponibilità del proprietario o detentore. Non si procede all'allontanamento, qualora la custodia del cane possa essere immediatamente adeguata, a quanto sopra prescritto, nel luogo dell'accertamento. In assenza dell'avente titolo, il cane sarà accalappiato e custodito nel canile comunale. Nel caso di custodia presso il canile comunale, si applica la disciplina di cui al quinto comma, secondo periodo, del presente articolo.

8. A guardia delle proprietà private (case, orti, giardini), gli animali devono essere tenuti, attraverso idonea recinzione, in modo che non possano aggredire o arrecare danno a terzi, nonché provocare ingiusto fastidio o disturbo. E' fatto in ogni caso divieto di detenere i cani alla catena od altro strumento di costrizione similare. È fatto obbligo di apporre segnalazioni visibili esterne alla proprietà privata della presenza di cani a guardia della proprietà stessa.
9. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche agli animali che abbiano acquisito abitudine alla cattività.
10. La violazione di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale per la tutela degli animali, laddove esistente, e salvo che il fatto non costituisca reato, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 50,00 a € 500,00, con l'obbligo di provvedere immediatamente ad adeguarsi alle disposizioni indicate nel presente articolo da parte del trasgressore ed eventuale obbligato in solido.
11. Sono fatte salve le norme per i cani delle Forze dell'Ordine, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e delle persone non vedenti.

Art. 48 - Accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, i giardini e i parchi, purché custoditi con le modalità di cui all'articolo 47, in quanto applicabile, purché non arrechino disturbo o non creino pericolo. È vietato l'accesso ai cani nelle aree attrezzate e destinate a giochi per bambini, quando a tal fine dette aree siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, nonché nei siti erbosi dei giardini pubblici o aiuole del territorio comunale.
2. Chi svolge le funzioni di rappresentanza nell'edificio pubblico o privato o il titolare di un esercizio ove si svolge un'attività quale commerciale, artigianale, industriale e simili ha facoltà di limitare l'accesso degli animali all'interno del proprio immobile, previa comunicazione mediante esposizione di idoneo avviso, visibile dall'esterno.
3. La persona non vedente ha in ogni caso diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida, anche privo di museruola, all'interno dell'edificio o esercizio.
4. Sono fatte salve le norme per i cani delle Forze dell'Ordine, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e delle persone non vedenti.
5. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale per la tutela degli animali, laddove esistente, e salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività e/o comportamento.

Art. 49 - Regole per l'utilizzo degli animali

1. È vietato l'attendamento, nel territorio comunale, compresi i terreni privati, dei circhi con animali la cui detenzione sia stata giudicata palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante, in seguito a valutazione della competente autorità sanitaria.
2. È vietato esporre animali in vetrina oppure in altro luogo direttamente visibile dalla via pubblica ad eccezione delle manifestazioni a carattere animalista regolarmente autorizzate.

3. Fatto salvo quanto disposto dal Regolamento Comunale per la tutela degli animali, laddove esistente, e salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività e/o comportamento.

Art. 50 - Colonie feline

1. Le colonie feline sono identificate dall'Amministrazione Comunale nel rispetto dell'apposita normativa che regola la materia, ricordando che, ai sensi di legge, le stesse sono tutelate e, in particolare, i gatti che le compongono non possono essere allontanati dal loro habitat.
2. Il Comune riconosce e favorisce l'attività benemerita dei cittadini che si adoperano per la cura e il sostentamento delle colonie di gatti liberi e ai quali deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. Costoro sono tenuti a mantenere le colonie in buono stato di pulizia e di decoro e collaborare con il Comune, le associazioni animaliste riconosciute ed il Servizio Veterinario ASL nei censimenti e nelle operazioni di sterilizzazione.
3. I cittadini che intendono occuparsi delle colonie feline sul territorio comunale sono tenuti a mantenerle in buono stato di decoro e di pulizia.
4. Fatto salvo quanto disposto dal Regolamento Comunale per la tutela degli animali, laddove esistente, e salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività e/o comportamento.

Art. 51 - Alimentazione e stazionamento degli animali

1. È proibito da parte di chiunque, in tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico, nei cortili condominiali e in qualsiasi luogo privato, provvedere all'alimentazione degli animali, qualora l'attività possa creare nocumento all'igiene pubblica ovvero sporcare il suolo, fatto salvo le norme regionali che disciplinano la materia.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1 del presente articolo, è fatto obbligo, dopo aver alimentato animali vaganti in aree pubbliche o aperte al pubblico, di rimuovere o sostituire giornalmente i resti di cibo e le ciotole o altri contenitori vuoti a terra per evitare problemi di natura igienico - sanitaria o di decoro.
3. I proprietari di edifici, incluse le proprietà di enti pubblici, gli amministratori dei condomini e chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili situati nei centri abitati del territorio comunale deve provvedere a collocare sui tetti, sui terrazzi, sui davanzali, nei cortili e in qualsivoglia pertinenza o accessorio degli edifici, qualora essi siano divenuti luoghi abituali o permanenti di sosta dei colombi, idonei dissuasori volti ad impedire lo stazionamento dei volatili. E' vietato comunque il divieto di collocazione di dissuasori ad emittenza sonora percepibile dall'orecchio umano o di nocumento alle persone o alla vita degli animali.
4. I soggetti di cui al precedente comma 3 del presente articolo, devono altresì provvedere, in tutto il territorio comunale, a risanare e a ripulire i luoghi, nessuno escluso, nei quali i colombi abbiano nidificato e depositato guano, nonché chiudere, eventualmente previa operazione di risanamento e pulizia di cui al precedente periodo, con apparati inamovibili e resistenti gli accessi, ovvero gli anfratti, ove i colombi possono introdursi e stazionare, avendo cura di verificare, prima della chiusura di detti accessi/anfratti, che non rimangano imprigionati volatili al loro interno.
5. La violazione di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 100,00 a € 300,00, con l'obbligo del ripristino immediato dello stato dei luoghi o dell'adeguamento a quanto indicato ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo a cura del

trasgressore. Qualora il trasgressore non provveda si potrà procedere d'ufficio, restando le spese occorse a carico dei responsabili.

Art. 52 - Bisogni corporali degli animali

1. È fatto obbligo ai proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, degli animali di raccogliere gli escrementi solidi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere o preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, ivi incluse le aree canine di cui al precedente articolo.
3. Le aree canine sono spazi ove i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che gli stessi possano costituire pericolo per le persone, per altri animali, o arrecano danni a cose. Dette aree sono individuate con provvedimento dell'ufficio comunale preposto ed individuate mediante appositi cartelli e delimitazione fisiche.
4. Le aree canine potranno essere utilizzate in qualsiasi ora della giornata purché i cani non arrechino ingiusto disturbo agli abitanti ivi residenti, nelle ore serali e notturne con particolare riguardo alla fascia oraria dalle ore 21.00 alle ore 07.00.
5. Chiunque accompagni o abbia in custodia l'animale deve sempre essere in possesso di sacchetti idonei alla raccolta e al contenimento delle deiezioni canine e riservati a tale funzione, in modo da poterli depositare, chiusi, negli appositi contenitori dei rifiuti solidi urbani evitando così ogni loro dispersione, nonché di una bottiglietta d'acqua per diluire immediatamente le eventuali deiezioni liquide o lavare lo sporco eventualmente lasciato dalle deiezioni solide avendo cura che ciò non possa costituire pericolo di scivolamento per le persone.
6. Fatto salvo quanto disposto dal Regolamento Comunale per la tutela degli animali, laddove esistente, e salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 50,00 a € 500,00, con l'obbligo del ripristino immediato dello stato dei luoghi a cura del trasgressore.
7. La disciplina del presente articolo non si applica ai cani per non vedenti addestrati presso le scuole nazionali come cani guida, qualora utilizzati da persone non vedenti, nonché delle forze dell'ordine e della Protezione Civile.

CAPO IV - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art. 53 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Il Comune tutela e assicura le quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita della sua comunità.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è fatto divieto a chiunque, con il proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti.
3. È particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 24.00 alle ore 07.00 (alle ore 09.00 dei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. A tal uopo, gli uffici pubblici nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.
4. Sono comunque vietate le attività dei mestieri rumorosi:

- a) dalle ore 14.00 alle ore 15.30 e dalle ore 20.00 alle ore 07.00 del giorno successivo, nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile;
 - b) dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 21.00 alle ore 07.00 del giorno successivo, nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre;
 - c) dalle ore 14.00 del sabato e di tutti i giorni prefestivi sino alle ore 07.00 del lunedì o del primo giorno feriale successivo alla festività.
5. I macchinari quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc., dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
 6. Fatta salva l'applicazione delle norme previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., dal Regolamento Comunale sulla pubblicità e dalla normativa sulla propaganda elettorale, è vietato effettuare la pubblicità fonica senza la preventiva autorizzazione da richiedere presso il Comando di Polizia Locale almeno dieci giorni prima dell'effettuazione della pubblicità. La pubblicità è comunque vietata nei periodi indicati nei precedenti commi 3) e 4) del presente articolo e nei seguenti luoghi: nei pressi di scuole, luoghi di culto, case di riposo per anziani e di uffici pubblici. La pubblicità in uno stesso luogo non può essere prolungata per più di dieci minuti.
 7. Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 80,00 ad €. 480,00 con l'obbligo per il trasgressore di cessare immediatamente le emissioni sonore e/o le attività non consentite.

Art. 54 - Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

1. Fatta salva l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, i titolari o gestori di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati, titolari di autorizzazione all'attività di somministrazione, devono evitare che la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione, o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione rechi disturbo al vicinato.
2. L'uso di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora da parte dei titolari o gestori degli esercizi di cui al comma 1, fermo restando l'obbligo di non comportare emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 04/05/2018 e dell'art 17 della Legge Regionale nr. 3 del 12 Febbraio 2002, è permesso nell'intervallo orario 09.00/14.00 e 17.00/23.59,
3. È fatto obbligo di prevedere e conservare all'interno dell'attività la Documentazione di Impatto Acustico (ex art. 8, commi 2, 3 e 4, L. 447/95), redatta da tecnico abilitato e iscritto nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA), per gli esercizi di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, piscine, circoli privati che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, restando ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 4, capo III, del DPR 19 ottobre 2011, n. 227, ove non vengano superati i limiti di emissione di cui al comma 2 della stessa legge.
4. Dal 15 maggio al 31 agosto di ogni anno è consentito l'uso di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora sino alle ore 02,00 nelle sole giornate di venerdì e sabato e nei giorni prefestivi; i titolari degli esercizi di cui al comma 1 del presente articolo, a tal fine, avranno l'obbligo, in ogni caso, di presentare, allo SUAP di questo Comune, almeno 10 giorni prima della data di inizio, tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it, la Documentazione di Impatto Acustico (ex art. 8, commi 2, 3 e 4, L. 447/95), redatta da tecnico abilitato e iscritto nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA), o in alternativa la

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 4, capo III, del DPR 19 ottobre 2011, n. 227, con la quale si attesti, nella consapevolezza della irrogazione delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, il rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 04/05/2018.

5. L'Amministrazione Comunale, a seguito di violazione rilevata tramite l'Arpa ovvero da tecnico abilitato e iscritto nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA), può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e, in caso di reiterazione di fenomeni di disagio o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana come definita a norma del Decreto Legge 20/02/2017, n. 14, così come modificato dalla legge di conversione n. 48/2017, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dagli artt. 50 e 54 del D. lgs. 18/08/2000, n. 267 e dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.
6. È facoltà dei titolari degli esercizi di cui al comma 1 del presente articolo, richiedere al Sindaco la Deroga delle emissioni sonore per le "Attività Temporanee" di cui al comma 1 dell'art 17 della Legge Regionale nr. 3 del 12 Febbraio 2002, avvalendosi di quanto stabilito al comma 3 del predetto articolo. A tal fine la richiesta di deroga all'autorità competente dovrà essere effettuata sulla base di apposita valutazione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato e iscritto nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA), come da Circolare 6 settembre 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territori, fatta salva comunque la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla deroga stessa.
7. È vietato, ai titolari o gestori degli esercizi di cui al comma 1, la diffusione di musica con impianti sonori di qualsiasi tipo durante gli eventi organizzati dall'amministrazione comunale nel raggio di 100 metri dalla sede della manifestazione.
8. Le violazioni di cui al presente articolo, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale in materia, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 80,00 ad €. 480,00 con l'obbligo per il trasgressore di cessare immediatamente le emissioni sonore e/o le attività non consentite; in caso di reiterazione delle violazioni, per il mancato rispetto delle limitazioni orarie di cui al presente articolo e la mancata presentazione della Documentazione di Impatto Acustico, il Dirigente del Settore Gestione del Territorio - Ufficio Suap - ordinerà la chiusura temporanea delle attività di cui al comma 1 per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a venti, entro 7 giorni lavorativi. In caso di inottemperanza all'ordinanza dirigenziale di chiusura temporanea, senza pregiudizio dell'azione penale di cui all'art. 650 c.p., saranno assunti dal medesimo soggetto provvedimenti necessari per l'esecuzione d'ufficio, tramite l'impiego della forza pubblica, con spese a carico del trasgressore e/o obbligato in solido.

Art. 55 - Abitazioni private e regolamenti condominiali

1. Nelle abitazioni private non è consentito avvalersi di attrezzature o svolgere attività che possano essere fonte di molestia e disturbo verso l'esterno.
2. In ogni caso dalle ore 24.00 alle ore 07.00, con proroga alle 09.00 per i giorni festivi, i rumori di qualsiasi genere devono contenersi in modo da non essere percepiti dalle altre abitazioni o dalla via pubblica, fatta eccezione per orari diversi indicati nei commi seguenti.
3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumori o vibrazioni sensibili non possono essere messe in funzione prima delle ore 8.00 e dopo le ore 24.00.
4. Oltre il periodo temporale indicato nel precedente comma 2, gli apparecchi radiofonici, televisivi o di riproduzione musicale devono essere comunque sempre utilizzati contenendo il volume, in modo da non molestare o disturbare i vicini.
5. E', in ogni modo, consentito, nelle ore notturne, l'utilizzo di elettrodomestici purché le emissioni sonore non siano percepibili dalle abitazioni vicine o dalla via pubblica.

6. L'esecuzione di lavori di manutenzione o sistemazione di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, è consentita, ferma restando l'adozione di tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per evitare il disturbo e, ove occorra, previa acquisizione del titolo abilitativo:
 - a) qualora eseguita dai dimoranti nell'alloggio e relativa all'ordinaria attività domestica nelle seguenti fasce orarie: tra le ore 07.00 e le ore 14.00 e tra le ore 15.30 e le ore 20.00 nei giorni feriali; tra le ore 09.00 e le ore 13.00 e tra le ore 16.00 e le ore 21.00 dei giorni festivi;
 - b) qualora eseguiti da terzi, comprese le ditte edili, nelle seguenti fasce orarie ed esclusivamente nei giorni feriali: tra le ore 07.00 e le ore 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 20.00. Se i lavori comportano l'uso di macchine azionate da motori, le stesse non potranno utilizzarsi prima delle ore 08.00 e delle ore 15.30.
1. Eventuali deroghe devono essere preventivamente autorizzate in forma scritta dall'Autorità comunale a seguito di apposita istanza.
2. L'autorità potrà, anche nelle fasce orarie di cui sopra, imporre prescrizioni la cui mancata osservanza verrà punita con la sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 80,00 a € 480,00, oltre l'eventuale sequestro del macchinario, finalizzato alla confisca amministrativa.
3. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, e tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini, fermo restando il rispetto degli orari indicati al sesto comma, lettera a).
4. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 80,00 a €. 480,00 e l'obbligo della immediata cessazione delle attività svolte in difetto.

Art. 56 - Frequentazione delle aree verdi attrezzate - parchi giochi - Divieti generali

1. Al fine di limitare il disturbo della quiete e del riposo notturno è consentita la frequenza nei parchi gioco/aree verdi attrezzate comunali nelle seguenti fasce orarie, salvo altre indicazioni segnalate da cartelli presenti in loco previa adozione di apposita Ordinanza Dirigenziale a cura del Settore Patrimonio Servizi Istituzionali:
 - a) Periodo invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo): dalle ore 07.30 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00;
 - b) Periodo estivo (dal 1° aprile al 30 settembre): dalle ore 07.30 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00;
- c) In caso di manifestazioni sportive, culturali e/o ricreative autorizzate, potranno essere concesse deroghe per lo svolgimento delle iniziative.
2. Tali disposizioni si applicano a tutti i parchi gioco/aree verdi attrezzate, nei quali le medesime sono rese pubbliche con apposita segnaletica informativa.
3. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bimbi aventi l'età indicata sulle stesse. Nel caso di mancata indicazione l'età massima per il loro uso è fissata in 10 (dieci) anni.
4. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia. L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità da qualsivoglia utilizzo improprio.
5. All'interno delle aree verdi attrezzate sono da considerarsi vietati i comportamenti e le attività di seguito descritte:
 - a) alterare e danneggiare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo, il manto erboso, le piante, gli arbusti o qualsiasi piantagione delle aree destinate a verde pubblico;
 - b) disturbare con grida e/o rumori di ogni genere; utilizzare strumenti sonori o musicali dopo le ore 24.00;
 - c) scavalcare recinzioni, transenne o quant'altro collocato a protezione delle strutture esistenti all'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale;

- d) soddisfare alle proprie necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite all'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale;
 - e) accamparsi sulle aree destinate a verde pubblico e adibire le panchine a giaciglio;
 - f) anticipare o protrarre la presenza nelle aree adibite a verde di servizio o a verde ad evoluzione naturale oltre gli orari di apertura, se stabiliti e debitamente segnalati;
 - g) transitare o sostare con veicoli a motore e con i velocipedi nei luoghi del comma 1 nonché sui viali interni dei pubblici giardini, su quelli riservati ai pedoni e in genere fuori dei viali e delle strade appositamente destinati, ove si applica il Codice della Strada: sono esclusi da tale divieto solo i bambini di età inferiore ai 6 (sei) anni che possono giocare con le biciclette senza invadere le aiuole;
 - h) al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche, o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri;
 - i) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili;
 - j) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi, destinati ai bambini, in modo non corretto, o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati;
 - k) attraversare e calpestare le aree verdi di particolare pregio e le aiuole fiorite;
 - l) collocare od ancorare stendardi, cartelli, striscioni o altri mezzi pubblicitari alle piante delle aree destinate a verde pubblico;
 - m) affiggere manifesti, cartelli, lanciare o distribuire volantini;
 - n) danneggiare o imbrattare in qualsiasi modo panchine, arredi ed attrezzature esistenti all'interno delle aree destinate a verde di servizio;
 - o) servirsi delle fontane per lavare veicoli, animali o qualsiasi altra cosa;
 - p) recidere fiori o piante dalle aiuole e dalle fioriere;
 - q) sporcare, gettare immondizie, rifiuti, carte o altro al di fuori degli appositi cestini portarifiuti;
 - r) praticare giochi con palle, palloni o altri oggetti al di fuori delle apposite piastre/aree per i giochi di squadra; sono esclusi da tale divieto solo i bambini di età inferiore ai 6 (sei) anni.
6. Le violazioni al comma 5, lett. a), b), c), f) ed m) del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività e/o comportamento.
7. Le violazioni al comma 5, lett. d), e), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q) ed r) del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 ad €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività e/o comportamento.
8. La violazione del comma 5, lett. g) del presente articolo comporta inoltre la rimozione del mezzo, secondo le modalità di cui all'art. 159 del Codice della Strada. Le spese di rimozione e custodia sono a carico del trasgressore.

Art. 57 - Frequentazione delle aree verdi attrezzate - parchi giochi - Animali

1. All'interno delle aree verdi attrezzate e nei parchi giochi è vietato lasciare circolare liberamente animali.
2. È vietata, altresì, la defecazione dei cani nelle aree attrezzate per i giochi dei bambini per un raggio di 100 metri.
3. I cani possono essere lasciati liberi nelle aree attrezzate ed evidenziate mediante tabelle collocate all'interno del verde di servizio.
4. È vietato molestare in qualsiasi modo, catturare o detenere la fauna presente all'interno delle aree adibite a verde pubblico.

5. È vietato all'interno delle aree adibite a verde di servizio o a verde ad evoluzione naturale effettuare attività di addestramento degli animali, in particolare modo alla difesa o all'attacco.
6. È vietato accedere alle aree adibite a verde di servizio o a verde ad evoluzione naturale con animali selvatici, anche se addomesticati.
7. All'interno delle aree adibite a verde di servizio o a verde ad evoluzione naturale è vietato condurre i cavalli, salvo specifica autorizzazione
8. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale per la tutela degli animali, laddove esistente, le violazioni del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 ad €. 300,00 nonché la cessazione immediata dell'attività non consentita e/o la rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 58 - Frequentazione delle aree verdi attrezzate - parchi giochi - Veicoli a motore

1. Nelle aree adibite a verde è vietato circolare a bordo di qualsiasi veicolo, ad esclusione di quelli per uso di bambini di età inferiore ai 6 (sei) anni o di persone diversamente abili.
2. All'interno delle aree adibite a verde di servizio o a verde ad evoluzione naturale è vietato trainare, anche a mano, qualsiasi veicolo ad eccezione dei veicoli per uso di bambini non superiore ai sei (6) anni o di persone diversamente abili.
3. Dai divieti di cui ai commi precedenti sono esclusi i veicoli in uso alle Forze dell'Ordine e alla Polizia Locale, i mezzi di soccorso e i veicoli adibiti al servizio di manutenzione del verde e raccolta rifiuti.
4. I veicoli a motore indispensabili all'approvvigionamento di iniziative, regolarmente autorizzate, presenti all'interno delle aree destinate a verde di servizio potranno accedere e sostare per il tempo strettamente necessario ad espletare l'attività di cui sopra.
5. Le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 ad €. 300,00 e la cessazione immediata dell'attività non consentita.
6. Le violazioni di cui al comma 2 del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 150,00 e la cessazione del comportamento.

Art. 59 - Trattamenti Sanitari Obbligatori (T.S.O.) e Accertamenti Sanitari Obbligatori (A.S.O.)

1. In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) o di Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO), ai sensi della legge statale, gli operatori sanitari e il personale della Polizia Locale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.
2. Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione, da parte di chi vi è obbligato, nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.
3. Il personale della Polizia Locale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento, solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.
4. Il personale della Polizia Locale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare anche fuori del territorio comunale anche con l'arma in dotazione, per i fini di collegamento previsti dal Regolamento sull'armamento della Polizia Locale, laddove esistente.

CAPO V - MESTIERI E ATTIVITA' LAVORATIVE

Art. 60 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata nei locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.
2. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati, per non recare pregiudizio al decoro cittadino.
3. Le violazioni del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 ad €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività e/o comportamento.

Art. 61 - Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci, che comunque a tale fine siano esposte, al prezzo indicato.
2. Qualora si intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.
3. È fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione.
4. Le violazioni del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 ad €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività e/o comportamento.

Art. 62 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

1. Ogni merce esposta per la vendita non dovrà sporgere di oltre 10 centimetri dalla soglia dell'esercizio e comunque non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.
2. Previa autorizzazione, è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti, nelle immediate vicinanze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti.
3. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.
4. È vietato di esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.
5. È vietato esporre merci e oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.
6. È vietato esporre su suolo pubblico generi alimentari, senza una preventiva autorizzazione che imponga apposite prescrizioni a tutela dell'igiene e della salute.
7. Per i soli produttori agricoli, dal mese di marzo al mese di novembre, è possibile esporre su suolo pubblico, previa richiesta di autorizzazione all'ufficio di Polizia Locale, un solo cestino/cassetta con alcuni prodotti agricoli (non vendibili e a solo uso espositivo), per pubblicizzare il luogo di vendita.
8. Le violazioni del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 150,00 ad €. 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività e/o comportamento.

Art. 63 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, o ogni altra simile costruzione, permessa temporaneamente, dovranno essere mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, anche in base alle prescrizioni, che potranno, volta per volta, essere stabilite dal Comune; in particolar modo, le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti.
2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro, per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.
3. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.
4. Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:
 - a) di attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
 - b) di tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione e comunque oltre le ore 24.00;
5. L'amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni.
6. Le violazioni del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 150,00 ad €. 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività e/o comportamento.

Art. 64 - Conduzione di veicoli a trazione animale

1. Fatte salve le norme statali e regionali in materia, i veicoli a trazione animale devono essere mantenuti sempre puliti.
2. I conducenti dei veicoli a trazione animale devono dotare la carrozza di apposito contenitore atto a consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dall'animale, evitandone la dispersione sul suolo pubblico.
3. I conducenti di veicoli a trazione animale, nell'uso della frusta, non devono recare danno o molestia all'animale stesso, alle persone e alle cose.
4. Le violazioni del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 150,00 ad €. 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività e/o comportamento.

Art. 65 - Utilizzo di animali in occasione di manifestazioni civili e religiose

1. In occasione di manifestazioni civili e religiose (processioni, cavalcate storiche, passeggiate, ecc.) nelle quali è prevista la partecipazione di animali, è fatto obbligo ai singoli partecipanti di munirsi di apposito contenitore atto a consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dal/dagli animale/i, evitandone la dispersione sul suolo pubblico.
2. Le violazioni del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 150,00 ad €. 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 66 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale, volantino,

purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni.

2. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche.
3. E' vietato:
 - a tutte le imprese commerciali, di procedere a forme di pubblicità illegale affiggendo anche precariamente, manifesti e/o locandine su pareti di edifici, recinzioni, pali della pubblica illuminazione e della segnaletica stradale, alberi, elementi di arredo urbano.
 - a tutti i condomini, a tutti i proprietari di abitazioni singole ed a tutti gli esercenti di attività, di installare, in parti degli edifici esposti sulle pubbliche strade e piazze, contenitori aperti per il deposito di volantini commerciali. E' fatto obbligo a tutte le categorie sopra menzionate di rimuovere eventuali contenitori aperti collocati sugli edifici che si affacciano sulle pubbliche strade o piazze, nonché per chi ha installato contenitori chiusi di svuotarli con periodicità ristretta, in modo di non consentire riempimenti incontrollati con caduta libera dei volantini.
 - la distribuzione di volantini su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi a aree pubbliche.
4. Le violazioni del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 ad €. 300,00 e la cessazione dell'attività e/o comportamento.

Art. 67 - Apertura ed esercizio dell'attività di sala giochi

1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, emanato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti.
2. Fuori dei casi previsti dall'art. 110, comma 7, del R.D. 773/1931, l'autorizzazione all'esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore alla distanza minima prevista dalla normativa regionale, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette.
3. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, il Comune può disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze. Il Comune può individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l'autorizzazione, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
4. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.
5. Presso ogni casa da gioco, sala bingo, ricevitorie e agenzie ippiche deve essere presente un'area dedicata all'informazione e, in particolare, sugli apparecchi e congegni per il gioco e deve essere esposta all'utenza una nota informativa nella quale sono indicati:
 - il fenomeno del GAP (Gioco d'Azzardo Patologico) e i rischi connessi al gioco;
 - i recapiti per le informazioni relative alle attività volte ad assicurare il necessario supporto per contrastare gravi rischi per i soggetti coinvolti e i rispettivi nuclei familiari, quali ad esempio il supporto psicologico, il supporto economico, la mediazione familiare, la consulenza legale per contrastare il rischio di usura e gestire eventuali gravi esposizioni nel bilancio familiare.
6. È vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del T.U. di cui al Regio Decreto n. 773/1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche

ippici, e non sportivi. La violazione del divieto è punita ai sensi dell'art. 24, commi 21 e 22 del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011. Ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

7. Fatta salva l'applicazione della normativa in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 6.000,00 a €. 10.000,00. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni.

Art. 68 - Norme di sicurezza da rispettare per impianti a GPL

1. Durante i mercati, le fiere, le sagre e le manifestazioni similari su aree pubbliche o aperte al pubblico è consentito l'utilizzo di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL esclusivamente per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita.
2. Le apparecchiature a gas di cui al precedente comma 1, devono corrispondere alle seguenti tipologie:
 - a) Apparecchi di cottura alimentati a gas installati su banchi di vendita;
 - b) Apparecchi di cottura alimentati a gas con impianto fisso, installati su automezzi per la gastronomia;
 - c) Apparecchi di cottura alimentati a gas installati nelle cucine e negli stands gastronomici.
3. Per ciascun tipo di apparecchiatura a gas devono essere rispettate le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione.
4. Chiunque intende utilizzare le apparecchiature di cui al precedente comma 2) deve essere munito di dichiarazione con validità annuale, redatta e firmata da un tecnico abilitato (professionista iscritto in albo professionale), in caso di autonegozio e simili anche il costruttore/allestitore, in cui sia attestata la rispondenza dell'impianto utilizzato alle norme tecniche previste in materia. La dichiarazione deve essere resa in conformità al modello presente sul sito istituzionale ed essere esibita agli organi di controllo, oltre che inviata allo Suap della Città di Giovinazzo tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it, unitamente all'istanza di autorizzazione/SCIA. In caso di mancanza di dichiarazione in corso di validità è inibito l'esercizio dell'attività.
5. Gli operatori che utilizzano impianti a GPL dovranno stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei danni che possono essere cagionati durante l'esercizio delle attività a persone e/o cose, sollevando i funzionari del Comune da qualsiasi responsabilità.
6. È fatto divieto di lasciare incustodite le attrezzature con uso di GPL.
7. La collocazione delle auto negozi e dei banchi con impianti a GPL dovrà avvenire ad una distanza non inferiore a metri 5 da fabbricati e da altri veicoli o banchi con impianto GPL e inoltre in presenza di almeno un estintore a polvere da Kg. 6 in regola con la revisione semestrale e con capacità estinguente pari o superiore a 13 A 89 BC; l'impiego dell'estintore dovrà avvenire da parte di personale in possesso di specifica formazione attraverso la frequenza di un corso per addetti antincendio di almeno 4 ore.
8. Non è consentito l'uso di gas per impianti di riscaldamento, per dimostrazione e comunque per uso diverso da quello di cottura di cibi e bevande.
9. Le violazioni del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 80,00 ad €. 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività e/o comportamento.

CAPO VI - POLIZIA ANNONARIA

Art. 69 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito, in concomitanza con la festa patronale, sagre o altre manifestazioni pubbliche il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate.
2. Pertanto è vietato:
 - a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso e non biodegradabili;
 - b) fuori dei casi previsti dal "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, mediante "dehors" e/o "padiglioni" per la somministrazione di alimenti e bevande" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23/2014, mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche, se non piani di appoggio con sedute non abbinabili. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.
3. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore ai fini promozionali o pubblicitari.
4. Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla legge regionale Regione Puglia n. 24 del 16/04/2015 e s.m.i.

Art. 70 - Attività di vendita in forma itinerante

1. I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
2. L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.
3. È vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
4. L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
5. L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 3 metri e, al termine dell'attività mercatale, di provvedere al corretto conferimento dei rifiuti, così come previsto da apposite disposizioni in materia.
6. Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici (previa stipula di regolare contratto a seguito di autorizzazione) o da sorgenti, comunque non inquinanti.
7. L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
8. L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
9. Salvo che la violazione non sia già disciplinata da normativa nazionale, le violazioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €. 80,00 a €. 480,00 con conseguente regolarizzazione dell'attività.

Art. 71 - Divieto di contrattazione e acquisto di merce o servizi e relative sanzioni.

1. Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, su tutto il territorio comunale e comunque al di fuori dei luoghi destinati alla vendita in sede fissa, in area pubblica, anche ambulante in forma itinerante, è vietato a chiunque la contrattazione e l'acquisto di merce, fatte salve le violazioni previste sia dal D. Lgs. n. 114/98 (per i venditori abusivi) che dalla Legge n. 80/2005 (in materia di commercio di merci con marchi contraffatti).
2. Le violazioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 300,00 con cessazione dell'attività condotta in difetto.

Art. 72 - Misure di prevenzione contro l'abusivismo commerciale da attuare da parte degli ambulanti su posteggio all'interno dei mercati, fiere, manifestazioni ecc. e relative sanzioni pecuniarie ed accessorie.

1. Ogni ambulante assegnatario di posteggio all'interno dei mercati, fiere, manifestazioni ecc. deve presidiare e monitorare l'area in concessione, affinché non sia utilizzata a deposito/vendita di merce, anche se non contraffatta, da parte di soggetti non autorizzati. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e dai regolamenti, in caso di rinvenimento sul posto o sequestro di merce contraffatta e non, ai titolari e/o affittuari di posteggio, accertato l'omesso controllo, sarà comminata apposita sanzione pecuniaria da €. 150,00 a €. 450,00 per l'omesso controllo e la confisca della merce rinvenuta per la vendita e di tutte le cose servite o destinate a commettere l'illecito ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 689/1981 previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata legge.

Art. 73 - Contrasto alle attività economiche che fungono da depositi merce per soggetti che operano la vendita abusiva

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e dai regolamenti, per le attività poste in tutto il territorio comunale che, a seguito di accertamento e contestazione da parte della Polizia Locale e altre Forze dell'Ordine, risultassero luoghi di deposito o di fornitura di merce contraffatta e non (dunque anche merce di modesto valore) oppure "luogo di partenza o base operativa" per i soggetti che svolgono vendita non autorizzata, potrà essere disposta dal Sindaco quale autorità locale di P.S. la sospensione dell'autorizzazione dell'esercizio per un massimo di giorni 20 consecutivi.

Art. 74 - Misure di prevenzione contro il trasporto e la detenzione di merce destinata alla vendita abusiva

1. Al fine di rafforzare le misure di contrasto all'abusivismo commerciale nelle zone soggette a particolare tutela ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 14/2017 convertito con Legge n. 48/2017 e individuate dall'art. 7 del presente regolamento, sono vietati il trasporto e la detenzione senza giustificato motivo di mercanzia contraffatta e non, in molteplici pezzi, anche di modico valore (ad esempio fiori, bigiotteria, cappelli, monili, occhiali, giocattoli o altri piccoli prodotti) verosimilmente destinata alla vendita irregolare, realizzati con le seguenti modalità:

- a) con furgoni o altri veicoli privati, comprese le attività di deposito, carico e scarico. In caso di sosta o fermata nelle pubbliche vie, a seguito di opportuni rilievi degli agenti che accertino l'assenza di giustificato motivo per la suddetta attività di trasporto e/o conservazione e/o scarico merci oppure di verifica che il veicolo direttamente e immediatamente funga da mezzo funzionale per la vendita abusiva, l'organo accertatore potrà operare, anche in assenza del trasgressore, alla rimozione forzata del veicolo finalizzata all'applicazione delle sanzioni accessorie previste dal presente articolo;
 - b) sui mezzi pubblici mediante sacchi o altri contenitori di grandi dimensioni o esponendola sulla propria persona;
 - c) a piedi o con velocipedi o motocicli, mediante sacchi o altri contenitori di grandi dimensioni o esponendola sulla propria persona.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e dai regolamenti, la violazione della presente disposizione comporta la confisca della merce trasportata, detenuta e/o offerta per la vendita e di tutte le cose servite o destinate a commettere l'illecito ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/1981 previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata legge.

Art. 75 - Limitazioni all'asporto e consumo di bevande

1. Sono previste disposizioni volte a tutelare l'incolumità e il diritto alla quiete delle persone. In particolare, nelle aree individuate con apposito provvedimento sindacale, è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, nonché di alcolici in qualsiasi contenitore, da parte degli esercenti che svolgono la propria attività commerciale in sede fissa o su aree pubbliche, in laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche e attività similari operanti nelle zone in questione. Fa eccezione il servizio effettuato presso il domicilio privato del cliente.
2. È vietata l'organizzazione di gare di consumo di alcolici negli esercizi pubblici e nei circoli privati.
3. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo consegue la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00, oltre alla sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi qualora i contenitori siano stati abbandonati, nonché della sanzione accessoria del sequestro, finalizzato alla confisca, delle sostanze alcoliche che servirono a commettere la violazione di cui alla lettera c) ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 689/81.

Art. 76 - Altre disposizioni sulla vendita su area pubblica

1. Nell'ambito di manifestazioni ed eventi regolarmente autorizzati o che si possono tenere liberamente, nei quali sono previste attività di vendita su area pubblica o di uso pubblico o in luogo aperto al pubblico potranno intervenire:
 - a) operatori appartenenti a categorie professionali definite (commercio, produzione agricola, artigianato, ecc.) regolarmente iscritti ai registri camerali;
 - b) soggetti che espongono e/o vendono le proprie opere d'arte o dell'ingegno creativo (definiti dall'art. 4, comma 2, lett. h) del D. lgs. n. 114/98);
 - c) soggetti che espongono e/o vendono oggetti propri usati altrimenti destinati alla dismissione e allo smaltimento (cosiddetto "riuso") e soggetti che vendono e/o scambiano in occasione di mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche;
 - d) minori di anni 18 che vendono e/o scambiano oggetti in manifestazioni loro riservate, quando non abbiano una prevalente finalità commerciale;
 - e) enti pubblici ovvero persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

2. Fermo restando il rispetto del vigente regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per il cui pagamento o esclusione del canone è competente il Settore Affari Finanziari, è in ogni caso necessaria la presentazione da parte del richiedente, responsabile della manifestazione o evento, di un elenco nel quale sono riportati i dati identificativi dell'impresa o del soggetto che esercita l'attività di vendita, la categoria di appartenenza e, nel caso di cui alla lettera a), la presentazione della SCIA allo SUAP.
3. Le attività di vendita effettuate in maniera occasionale e non professionale, da parte degli enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, quando si svolgono su suolo pubblico o di uso pubblico, necessitano solo dell'acquisizione della relativa autorizzazione o concessione.
4. I titolari di esercizi commerciali, se in possesso di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, e i titolari di autorizzazione per il commercio su suolo pubblico su posteggio e in forma itinerante devono collocare i generi alimentari ad un'altezza minima dal suolo non inferiore a 50 centimetri.
5. La violazione di cui al comma 4) del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività non consentita.

Art. 77 - Interventi per contrastare l'abuso di alcol da parte di minorenni

1. È fatto obbligo agli esercenti attività commerciali di qualsiasi genere e natura informare l'utenza dei divieti di somministrazione, vendita e cessione di alcolici ai minorenni, attraverso l'apposizione, all'ingresso degli esercizi, di avvisi o cartelli informativi. Negli esercizi divisi in reparti l'avviso o il cartello dovrà essere esposto anche nell'area destinata alla vendita delle bevande alcoliche.
2. La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 300,00 e l'obbligo di cessare il comportamento omissivo.

Art. 78 - Targhetta dell'amministratore di condominio

1. Gli amministratori di condominio devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
2. La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.
3. La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, deve essere realizzata esclusivamente in ottone o pietra.
4. Le violazioni di cui ai commi 1) e 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

CAPO VII - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 79 - Raccolta stracci o materiale vario

1. Chiunque svolga l'attività di recupero di stracci o altri oggetti usati o altro materiale vario, deve aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico o aperto al pubblico, che dovrà in ogni caso essere lasciato pulito e libero da ogni ingombro. Dette attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa che disciplina la materia e previa autorizzazione delle autorità preposte.
2. La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art. 80 - Raccolta di materiali e vendite di beneficenza

1. La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazione e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, del responsabile dell'Ente o Associazione.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Ente o Associazione.
4. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.
5. La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.
6. Le violazioni di cui al comma 4) comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 81 - Accattonaggio

1. È vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, nei parcheggi pubblici o di uso pubblico e comunque nelle zone adiacenti ad ospedali, luoghi di cura, nonché alle altre strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private, nei parcheggi pubblici e di uso pubblico adiacenti a strutture commerciali è vietato porre in essere comportamenti insistenti finalizzati a chiedere denaro o altra utilità, per qualsivoglia ragione, alle persone che si trovano in quei luoghi, precisandosi che rientrano in tale illecita condotta tutte le richieste di denaro e le prestazioni offerte in cambio, rivolte a conducenti e passanti, comunque siano motivate o si voglia giustificarle, ivi compreso il rendersi disponibile a portare o scaricare merce, pacchi o borse in cambio di denaro.
3. È vietato su tutto il territorio comunale, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti. E' altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale di età inferiore a 180 giorni. Gli animali non possono comunque essere soggetti attivi dell'accattonaggio. I cuccioli e gli animali di cui sopra saranno sequestrati a cura degli Agenti della Polizia Locale e ricoverati presso il canile municipale.
4. La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00 e l'obbligo di cessare immediatamente l'attività.
5. Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 75,00 a €. 450,00 e l'obbligo di cessare immediatamente il comportamento in essere.

Art. 82 - Artisti di strada

1. È riconosciuta quale attività artistica di strada qualsiasi forma d'arte che utilizza spazi pubblici o aperti al pubblico e che è caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di contrattualizzazione e retribuzione e che accetta come unica eventuale forma di contributo quello spontaneo e liberale del pubblico.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico per più di sei ore nell'arco di una giornata.

3. È fatto divieto di permanere nella medesima posizione per più di due ore ed ogni nuova collocazione dovrà distare dalla precedente almeno mt. 200.
4. Le attività di espressione artistica in strada vengono svolte dagli artisti e dalle artiste, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, nel rispetto:
 - a) delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale;
 - b) delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale e pedonale;
 - c) del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi ed alle proprietà private;
 - d) del mantenimento della pulizia e del decoro del suolo, delle infrastrutture e degli arredi presenti.
5. Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è in ogni caso vietata:
 - a) davanti all'entrata di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni;
 - b) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;
 - c) in prossimità di scuole e biblioteche negli orari di fruizione delle stesse
6. Le attività di cui al comma 1) si svolgono:
 - a) senza alcuna forma di pubblicità;
 - b) senza alcuna attività di esercizio di commercio ambulante;
 - c) senza alcuna richiesta di pagamento di biglietti essendo l'eventuale offerta, da parte del pubblico, libera;tenendo, nello svolgimento della propria espressione artistica, comportamenti di prudenza e di perizia.
7. L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico, e la relativa sanzione amministrativa, sono disciplinate dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, e relativi atti correlati.
8. Le violazioni del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e la cessazione dell'attività non consentita.

Art. 83 - Divieto di campeggio libero

1. Fatto salvo quanto previsto in occasione di particolari eventi o manifestazioni di interesse collettivo, individuati con deliberazione della Giunta Comunale, in tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
2. Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge ha obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
4. Chiunque non ottemperi a quanto sopra indicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private, le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 84 - Contrassegni del Comune

1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del Gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.
2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00 e la cessazione del comportamento.

Art. 85 - Turbativa al decoro e alla circolazione stradale

1. E' vietato creare turbativa al decoro e alla circolazione stradale, mediante fermata o arresto temporaneo del veicolo tenendo un comportamento che appare finalizzato, per le circostanze di tempo e di luogo, a richiedere prestazioni sessuali ovvero informazioni sulle stesse a persona che esercita la prostituzione, ovvero a farla salire o scendere dal veicolo, precisandosi che la situazione di turbativa si concretizza con la fermata del veicolo finalizzata alla richiesta di tali informazioni, ovvero a concordare prestazioni sessuali a pagamento, ovvero a fare salire e scendere dal veicolo la persona che si prostituisce. E' altresì vietato ogni comportamento finalizzato all'esercizio della prostituzione su strada che limiti la libera e sicura fruizione delle infrastrutture stradali e delle loro pertinenze.
2. La violazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00 e la cessazione del comportamento.

Art. 86 - Uso di fitofarmaci nell'ambito del territorio comunale a tutela delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano ed a difesa della salute pubblica

1. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti normative di settore ed in assenza di uno specifico e preventivo piano di utilizzazione agronomica (ex art. 94, co. 4 lett. c) e co. 5 lett. d) del D. lgs. 152/2006), è vietato l'utilizzo e/o lo spandimento, all'interno dell'intero territorio comunale, di concimi, fertilizzanti o pesticidi nel raggio di 200 metri rispetto al punto di captazione o di derivazione di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.
2. Le aree soggette a trattamento devono distare almeno 200 metri dai nuclei abitati, 100 metri da gruppi di case sparse, 50 metri dalle colture non interessate dal trattamento, 10 metri dalle strade di pubblico transito e dai pozzi e dalle sorgenti private destinate ad uso agricolo. Tali disposizioni non valgono nel caso di trattamenti con prodotti ammessi in regime di agricoltura biologica fatte salve le modalità di utilizzo nelle zone a ridosso delle abitazioni.
3. È fatto obbligo di apporre in modo visibile, prima del trattamento fitosanitario e per l'intero periodo di azione del fitofarmaco impiegato, un cartello da collocare all'ingresso principale del fondo agricolo e nei punti perimetrali dell'area interessata dal trattamento. Il cartello deve contenere l'avvenuto trattamento, la superficie trattata, il principio attivo utilizzato ed il periodo di decadenza. Il cartello deve essere visibile da ogni punto di accesso e disposto con la parte scritta verso l'esterno e l'interno. In particolare, il proprietario, almeno 24 ore prima del trattamento, deve avvertire la popolazione residente in un raggio di 100 metri dalla coltura tramite cartelli perimetrali nei pressi dell'area interessata dall'intervento fitosanitario.
4. È fatto obbligo di adottare tutte le misure idonee alla tutela dell'ambiente, della salute pubblica e della sicurezza sul lavoro nell'esecuzione dei trattamenti fitosanitari, dalla preparazione della miscela allo smaltimento dei contenitori, accogliendo eventuali indicazioni da parte di ASL e ARPA.

5. È fatto obbligo di smaltire i contenitori dei fitofarmaci, fitoregolatori e coadiuvanti in conformità al Decreto Legislativo 22/1997 e ss.mm.ii.
6. È fatto obbligo di conservare la documentazione contabile, comprovante l'acquisto dei prodotti fitosanitari utilizzati, da esibire in caso di eventuali verifica ispettiva da parte del personale preposto ai controlli.
7. È fatto obbligo di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari impiegati e agli obblighi di comunicazione e di apposizione del cartello. Solo in caso di utilizzo di fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi, i proprietari hanno l'obbligo di apporre ulteriori cartelli corredati dal disegno di un teschio e recanti la dicitura: "coltivazioni trattate con prodotti velenosi".
8. I trattamenti devono essere effettuati esclusivamente nelle ore meno calde, in assenza di vento e/o di pioggia.
9. Deve essere rispettato il principio fondamentale che i prodotti fitosanitari utilizzati non debbano raggiungere le aree confinanti con l'apezzamento trattato, indipendentemente dalla destinazione delle stesse e con particolare riguardo per quelle edificate, incluse le pertinenze come giardini, orti e parcheggi, per le strade, gli allevamenti, per i fossi, canali e corpi idrici.
10. È fatto obbligo di attenersi all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati, regolarmente registrati, non soggetti, successivamente, a revoche o restrizioni e pertanto riscontrabili presso banche dati ufficiali. A proposito consultare il sito istituzionale del SIAN - Ministero della Salute e Ministero delle Politiche agricole e forestali: www.sian.it/fitovis.
11. È fatto obbligo:
 - a) di utilizzare i fitofarmaci autorizzati solo sulle colture prescritte;
 - b) di rispettare scrupolosamente le dosi d'impiego del formulato fitosanitario utilizzato;
 - c) di rispettare il tempo di carenza del fitosanitario impiegato;
 - d) di sospendere i trattamenti prima della raccolta dei prodotti coltivati, secondo la tempistica indicata in etichetta;
 - e) di sospendere qualsiasi trattamento fitosanitario durante il periodo di fioritura delle piante e di tutte le specie di vegetali a impollinazione entomofila e zoofila.
12. L'acquisto e l'utilizzo e la conservazione di fitofarmaci riportanti in etichetta le seguenti classi di tossicità: "MOLTO TOSSICO T+" - "TOSSICO" - "NOCIVO XN" - "IRRITANTE" - "NON CLASSIFICATO M.C.P. (-)", è subordinato al possesso di apposito patentino avente validità quinquennale, rinnovabile e rilasciato dalla Regione Puglia (Ex DPR 290/2001)
13. Fatto salvo l'applicazione di norme di settore e/o di carattere penale e civile, chiunque disattenda le prescrizioni, gli obblighi e le indicazioni del presente articolo, sarà punito nel modo seguente:
 - a) ai sensi degli artt. 134 e 94 del D. lgs. 152/2006, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 600,00 a €. 6.000,00, per la violazione del divieto previsto dal comma 1);
 - b) ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge 689/1981, così come modificato dal D.L. n. 92/2008 e legge n. 125/2008, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di €. 500,00, per la violazione di quanto previsto al comma 3);
 - c) ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 16 comma 1 della legge n. 3/2003, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 a €. 300,00, per la violazione degli obblighi e delle indicazioni previsti dal presente articolo e non espressamente sanzionati ai precedenti punti a) e b) del presente comma.
14. Le spese necessarie per eventuali analisi di laboratorio sono a carico del trasgressore, secondo la normativa vigente.

CAPO VIII - SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 87 - Sanzioni amministrative

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
3. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o del Comando da cui dipende l'agente accertatore.
4. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3), si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.
5. Ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/81, l'autorità competente a ricevere il rapporto degli agenti o ufficiali di PG è il dirigente/responsabile dell'Ufficio competente per materia e per territorio, il quale provvede, senza pregiudizio dell'azione penale per violazione di cui all'art. 650 c.p., all'applicazione della eventuale diffida, della relativa sanzione accessoria e all'emissione del provvedimento finale.

Art. 88 - Abrogazione di norme

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Delibera del Podestà del 04/09/1931, e modificato con deliberazione del Podestà n. 46 del 20/04/1932 ed approvato dagli Organi Tutori al n. 13713 in data 06/05/1932, è abrogato.

Art. 89 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato all'Albo pretorio informatico dell'Ente, entra in vigore nei termini e con le modalità previste dal D. Lgs. N. 267/2000.

Art. 90 - Rinvio dinamico

1. Eventuali modifiche, disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
3. In caso di contrasto tra l'applicazione di norme diverse alla stessa fattispecie, si applicherà il principio di specialità previsto dalla legge 689/81.